

## Guida Modulo E22

Attività di produzione e confezionamento di prodotti alimentari soggetti a riconoscimento

### IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Il modulo si può utilizzare per tutte le attività di produzione e confezionamento di prodotti alimentari soggette a riconoscimento comunitario secondo le disposizioni di cui all'art. 6, del Regolamento Comunitario 852/04 e all'art. 4 del Reg. CE n° 853/2004.

Inoltre deve essere notificato ogni cambiamento significativo di attività (variazione titolarità, tipologia di attività, modifiche strutturali e/o impiantistiche significative) nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

### IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Questo modulo non può essere utilizzato per stabilimenti soggetti a sola registrazione o ancora nei casi di impianti:

- a) per la produzione primaria per uso domestico privato;
- b) per la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- c) per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari (ad eccezione delle uova e del latte crudo) dal produttore al consumatore finale o per i dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;
- d) per i centri di raccolta e le concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.

### QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Per le attività soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 e nei casi previsti, del Regolamento (CE) n. 852/2004 i procedimenti si svolgono in **Conferenza di Servizi** alla quale prendono parte l'Assessorato regionale della Sanità – Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e i Servizi competenti della ASL; questi ultimi, prima della seduta della Conferenza, effettuano un sopralluogo presso lo stabilimento per la verifica della sussistenza dei requisiti.

Al termine dei lavori della Conferenza, il SUAPE trasmette il verbale conclusivo all'Assessorato della Sanità, ai fini dell'assegnazione del numero di riconoscimento comunitario (*Approval Number*) e dell'aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti.

L'Assessorato della Sanità provvede all'emissione della Determinazione di riconoscimento che viene trasmessa entro 7 giorni al SUAPE il quale emette il provvedimento unico finale, allegando anche tale Determinazione, e lo notifica all'imprenditore e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

Per variazioni che non hanno un impatto su aspetti igienico-sanitari, quali il subingresso nelle attività già registrate si applica il procedimento di **autocertificazione a 0 giorni**.

## Guida Modulo E22

Attività di produzione e confezionamento di prodotti alimentari soggetti a riconoscimento

### QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

E' necessario accompagnare il modello DUA con la compilazione del Modulo E22 che prevede l'obbligo di indicare il tipo di riconoscimento e l'attività esercitata.

Qualora l'attività industriale consti di:

- impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali;
- impianti per la produzione di birra o malto;
- impianti per la produzione di dolci o sciroppi;
- molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia;
- zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti

occorrerà allegare anche il modello F37.

### QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

Il titolo abilitativo vale a tempo indeterminato, salvo modifiche nell'attività o nei locali/attrezzature.

### QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per le attività soggette a <b>riconoscimento</b> ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 e/o Regolamento CE n. 852/2004 (	RAS (Ass.to Igiene e Sanità - Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare)	Nel caso sia necessaria una valutazione dei requisiti igienico-sanitari, il Servizio competente della <b>ASL</b> effettua il sopralluogo presso lo stabilimento. La <b>RAS</b> , in seguito all'esito favorevole della Conferenza dei Servizi, ha il compito di formalizzare il riconoscimento dello stabilimento con apposita determinazione e comunicare il numero di riconoscimento comunitario.
	Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) della ASL	
	Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) della ASL	
	Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) della ASL	Per le variazioni che non hanno un impatto su aspetti igienico-sanitari (es. subingresso), la RAS procede alla nuova determinazione ed all'aggiornamento del sistema SINTESI.

## Guida Modulo E22

Attività di produzione e confezionamento di prodotti alimentari soggetti a riconoscimento

### GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

#### 1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Nessun campo da compilare.

#### 2. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA'

Inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.

La dichiarazione richiede:

- di barrare la casella per inquadrare la tipologia di riconoscimento richiesto (**quadro 2.1**);
- di barrare la casella per definire la tipologia prodotti trattati (**quadro 2.2**);
- di individuare il tipo di procedimento applicabile (**quadro 2.3**);
- di barrare la tipologia di notifica che si sta inoltrando (**quadro 2.4**);

#### 3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

In questo quadro devi barrare la casella relativa all'attività per cui stai richiedendo il riconoscimento comunitario.

Il quadro 3.1 elenca le attività per le quali è richiesto il riconoscimento ai sensi del Reg. CE n° 853/2004.

Il quadro 3.2 elenca le attività per le quali è richiesto il riconoscimento ai sensi del Reg. CE n° 852/2004.

#### 4. DICHIARAZIONI GENERALI

Barrare le caselle che compongono le dichiarazioni generali obbligatorie i fini dell'esercizio dell'attività

Il quadro 4.2 deve essere compilato per le dichiarazioni specifiche necessarie gli per stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali

#### 5. ALLEGATI

Barra le caselle degli allegati che obbligatoriamente devono essere forniti a corredo delle dichiarazioni contenute nel presente modulo.

#### 6. NOTE

## **Guida Modulo E22**

### **Attività di produzione e confezionamento di prodotti alimentari soggetti a riconoscimento**

In questa sezione si possono inserire ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche dell'intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati.

## **7. DATA E FIRMA**

Inserire luogo e data di rilascio della dichiarazione ed il nominativo dell'interessato.

## **PER SAPERNE DI PIÙ**

Sono soggetti a riconoscimento comunitario:

- stabilimenti che trattano alimenti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 (ad es. sezionamento carni; produzione carni preparate e macinate; salumifici; tripperie; deposito ingrosso carni esposte; produzione, trasformazione prodotti ittici; spedizione e depurazione molluschi bivalvi; produzione ovoprodotti, deposito prodotti ittici sfusi; centro imballaggio uova; caseifici; macelli, ad esclusione di quelli aziendali di avicunicoli con produzione annua inferiore a 10000 capi.)
- stabilimenti di produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli;
- stabilimenti di produzione, confezionamento e/o deposito di additivi alimentari;
- stabilimenti di produzione, confezionamento e/o deposito di aromi alimentari;
- stabilimenti di produzione, confezionamento e/o deposito di enzimi alimentari;
- stabilimenti di produzione, confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare (prodotti dietetici e alimenti per la prima infanzia), di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali;
- stabilimenti di produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Reg. CE n° 852/2004

Reg. CE n° 853/2004 art. 4